Manifattura del Turchino s.p.a.
piazza della Vittoria n.7-4
16121 G E N O V A

AUTORIZZAZIONE UNICA PER COSTRUZIONE
DI IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE
IN COMUNE DI BORZONASCA (GENOVA)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
AD USO IDROELETTRICO
DAI TORRENTI STORTO, CERESOLE E PORAGINE
IN COMUNE DI BORZONASCA (GENOVA)

PTCP REGIONE LIGURIA

RELAZIONE URBANISTICA

Revisione marzo 2013

TAVOLA SINOTTICA

Firmato da
Galleti Aldo

Studio Tecnico
dr.ing. Aldo Galleti
contrada di Borgoratto, 2
29022 BOBBIO (PC)

tel.+fax: 0532 936182

Edificio per centrale e cabina MT con locale di consegna

Si tratta di componenti di una infrastruttura di interesse pubblico e tecnologica di interesse comune (art.12 del D.Lgs.n.387/2003).

Dati di progetto:

- Superficie lorda coperta:

Cabina MT: m 4.0*2.35 =	m^2	9.40	
m 7.0*2.5 =	m^2	17.50	
		---	
	m^2	26.90	

- Volume lordo:

Cabina MT: : m^2 26.9*2.30 =	m^3	61.87	

Manufatti interrati:

- Superficie interna netta:	Centrale: m 10.0*8.50 =	m^2	85.00	
	m (10+8.7)/2*5.5 =	m^2	61.43	
			---	
		m^2	146.43	
- Volume interrato netto:	Centrale: m^2 85.00*4.50 =	m^3	382.50	
	m^2 61.43*3.20 =	m^3	198.58	
			---	
		m^3	579.08	

PUC - Comune di Borzonasca

La centrale ricade in Zona C2 A nella quale (art.33, NTA) dove sono ammesse le infrastrutture pubbliche.

Entrambe le costruzioni ricadono in Zona TPA E1 (Agricola). L'art.12 del D.Lgs.n.387/03, permette la costruzione e la gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in zone agricola.

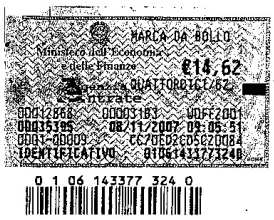
Inoltre trattandosi di infrastruttura tecnologica di interesse comune, può essere assentita in qualsiasi zona del territorio comunale.

L'impianto si compiega di conseguenza alle Norme del PUC.

Bobbio, 21 ottobre 2013

Il progettista
(dr.ing. Aldo Galleti)

Allegati:
- certificato di destinazione urbanistica
- estratti da NTA del PUC (art.19, art.33)



COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 - PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 - 340205 FAX (0185) 340489
Cod. Fiscale 82002910105 - P. IVA 00209490994

ALLEGATO "A" AL

N. 13088 DI RACCOLTA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N° 1771

A richiesta del Sig. Costa Antonio nato a Genova il 24.01.1941 e residente in Genova Via Quarnaro 4/22,

Visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
Visti gli atti d'Ufficio;

SI CERTIFICA

che in base alla disciplina dello STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (P.U.C.) i terreni sottoelencati hanno la seguente destinazione urbanistica, le cui prescrizioni sono contenute nel P.U.C, approvato dalla Provincia di Genova con Provvedimento Dirigenziale n.17/22086 del 13/03/2001, entrato in vigore il 09/05/2001; inoltre sono soggetti alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato dalla Regione Liguria con delibera n° 6 del 26.02.1990, in particolare, in ordine all' aspetto insediativo, si riporta il relativo regime normativo:

Dati N.C.T. Fg.	mappali	DEST. D'USO P.U.C. zona	P.T.C.P. asset. insed.
63	6	TPA E1	ANI-MA
63	523	TPA E1/C2A	ANI-MA

La normativa inerente le zone di P.U.C. di cui sopra per le quali valgono in particolare, fra l'altro, le norme edilizie ed urbanistiche rispettivamente riportate negli articoli di seguito elencati:

E1 TPA	zone agricole normali (territori di presidio ambientale)	pag 31 – 33 – 34
C2/A	zone interdette per motivi di ordine geologico	pag.116

è depositata e visibile agli atti di questo Comune.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 29.10.93 n°428 si da atto, che i terreni sopraelencati, ***NON*** *sono stati percorsi dal fuoco.*

Si fa presente inoltre che le delimitazioni di zona del suddetto Piano territoriale di coordinamento paesistico hanno valore indicativo in quanto desunte da cartografia regionale in scala 1:25.000. Il richiedente, ai sensi dell'art. 5 - 2° comma della normativa di attuazione di detto piano potrà richiedere direttamente agli Uffici Regionali una più esatta delimitazione delle zone stesse.

Si precisa che la certificazione riguarda esclusivamente vincoli di carattere urbanistico e non quelli imposti da leggi statali o regionali per la tutela dei beni di interesse storico, paesaggistico, idrogeologico, ecc..

Si rilascia il presente certificato per gli usi di cui all'art. 30 del D.P.R. N°380/2001.

Borzonasca lì,07.11.2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott. Ing Sara de Mayda



Fig. 2

ART.19

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INTERESSE COMUNE (ITIC)

Su conforme parere della C.E. si può assentire in qualsiasi zona del territorio comunale fermo restando i contenuti di cui al punto 2, la realizzazione di modesti volumi edilizi indispensabili per l'attrezzatura di servizi tecnologici di interesse pubblico (fognature, rete telefonica, distribuzione di energia elettrica, di acqua e di gas, i nuovi distributori di carburante potranno essere autorizzati previa predisposizione di zonizzazione con un piano della rete di distribuzione carburanti, ripetitori televisivi, telefonici, ponti radio della forestale e della protezione civile ecc. e le relative antenne) alle seguenti condizioni:

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI PER IMPIANTI	ML. 4.00 *	DISTANZA MINIMA DAGLI EDIFICI	ML. 10.00
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ	ML. 3.00		

*aumentabile a ml. 9.00 per le cabine elettriche

1) Tali volumi devono essere armonizzati con l'ambiente in cui sorgono e realizzati in forma decorosa e compiuta.

2) Nelle zone per impianti tecnologici riportate sulle tavole della struttura del P.U.C. è ammessa esclusivamente la costruzione di edifici e di attrezzature per finalità di servizio pubblico, da parte degli enti istituzionalmente preposti, quali impianti per la produzione e la distribuzione energetica, depositi e rimesse di mezzi di trasporto pubblico, impianti di depurazione delle acque di fogna, centrali telefoniche, elettriche, impianti necessari ai pubblici servizi e strutture connesse.

Le stazioni elettriche e le cabine di trasformazione dell'energia elettrica che non sono indicate negli allegati potranno essere ubicate, secondo necessità, anche nel sottosuolo dei distacchi.

E' fatto divieto di insediare impianti tecnologici suscettibili di causare inquinamento a qualunque titolo, compreso quello acustico o elettromagnetico, in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte degli enti competenti onde evitare danni a cose o ed all'ambiente naturale, senza predisporre idonee protezioni e/o, in ogni caso, a distanza tale da comportare rischio per attività insediate al contorno, alle quali sia associata presenza stabile di persone.

E' ammessa l'attuazione mediante intervento diretto.

L'insediamento di impianti tecnologici deve aver luogo, per quanto possibile, nel rispetto dei caratteri strutturali e paesistici del sito (orografia, reticoli funzionali e catastali, elementi panoramici o di interesse ambientale), cui la forma e la disposizione degli impianti deve tendere a conformarsi.

Il margine delle aree destinate ad impianti tecnologici deve essere trattato in modo da contenere elementi di interferenza e di disordine visuale, mettendo a dimora filari di alberi di alto fusto e siepi, realizzando dune, cinte murarie o mettendo in opera altri accorgimenti, in relazione a quanto consentito o reso opportuno dalle caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti.

E' raccomandata, anche al fine di contenere l'impatto visuale, una accurata distinzione, anche sotto il profilo delle sistemazioni, delle funzioni principali ed accessorie, attuata sia attraverso l'assetto planimetrico, che attraverso la posa in opera di elementi di delimitazione.

Nella progettazione delle reti elettriche è raccomandata l'osservanza delle indicazioni e tipologie di cui al manuale "Guida alla progettazione delle reti di distribuzione per un corretto inserimento nell'ambiente circostante", a cura di ENEL S.p.A., Distretto della Liguria, 1996.

Nelle aree vincolate ex legge 1497/1939, quando non sia possibile l'interramento totale o almeno parziale, per motivi tecnologici ed economici, è ammesso prioritariamente l'uso del cavo precordato e di pali in legno o metallici trattati con colorazioni mimetiche.

Fig. 4

ART.33

ZONE C2A – B3

ZONE INTERDETTE PER MOTIVI DI ORDINE GEOLOGICO E CON CONDIZIONAMENTI SIGNIFICATIVI TALVOLTA RECUPERABILI PER USI SPECIFICI

Tali aree sono derivate dalla Tavola di Zonizzazione Geologica. Le aree C2A sono inedificabili, salva la possibilità di realizzare infrastrutture pubbliche. Le Zone B3, per gli usi indicati dal P.U.C., devono obbligatoriamente, nelle progettazioni, fare riferimento alla normativa geologica e sono inedificabili, salva l'attuazione della stessa.